

Deal D.L. 66/2014

Cessione Pro Soluta Crediti P.A.

Cessione Pro Soluto Crediti P.A.

Quali crediti si possono cedere

- crediti scaduti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali che il “**Cedente**” vanta nei confronti della P.A.
- con il termine P.A. o “**Debitore Ceduto**” si intendono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss. Mm (*)
- I crediti devono essere:
 - 1) maturati al 31 dicembre 2013 e **certificati** alla data di entrata in vigore del D.L. 66 (24 aprile 2014) e convertito con legge n. 89 del 23.6.14, ai sensi del D.L. 35/2013;
 - 2) al 31 dicembre 2013 e **non ancora certificati alla data di entrata in vigore del D.L. 66, a condizione che:**
 - a) **i creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente** entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 66, per cui **entro il 23 Agosto 2014**, utilizzando l'apposita procedura mediante la “piattaforma elettronica” di cui all'articolo 7 comma 1 del predetto decreto legge n. 35 del 2013
 - b) **successivamente, tali crediti siano oggetto di certificazione** tramite la suddetta “piattaforma elettronica” **da parte delle amministrazioni debtrici** .

Incarico e Fee

- L'incarico deve essere conferito ad intermediario creditizio iscritto negli elenchi tenuti dall'OAM ai sensi degli artt. 128 quater e 128 quinquies TUB.
- La commissione **massima** di intermediazione è fissata in misura dell'**1,6%** del nominale del credito da cedere
- Il prezzo della cessione “**commissione di acquisto**” **da parte della Banca** è fissata in ulteriore **1,6%** in ragione d'anno del valore nominale del credito **oggetto di cessione se detto valore supera i 50.000,00 euro, 1,9% in ragione d'anno se inferiore.**
- Il **costo totale massimo** per il **cedente non eccede il 3,5%** del valore nominale del credito
- Il pagamento della provvigione e della commissione è contestuale all'incasso del prezzo di cessione, dal quale verrà decurtato

(*) Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONII.